CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA	
NELLA BRANCA SPECIALISTICA SENOLOGIA	
TRA	
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. (di seguito denominato	
anche "IOV-IRCCS"), con sede legale in Padova via Gattamelata, 64 - codice	
fiscale e partita IVA n. 04074560287 – rappresentato dal Direttore Generale	
Dott.ssa Patrizia Benini	
E	
MEDIPIU S.r.l. (di seguito denominata anche "MEDIPIU"), struttura privata	
non accreditata con il SSN, con sede legale a Treviso in Via Le Canevare n. 30	
codice fiscale 05104680268 e partita IVA n. 05104680268 – in persona del	
Legale Rappresentante Mirella Nardin,	
PREMESSO CHE	
- l'art. 15 quinquies, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 502/1992, l'art. 117, c. 6 del	
CCNL 19/12/2019 Area Sanità e l'art. 9 del DPCM 27/03/2000 prevedono la	
possibilità per i Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di	
esclusività, di partecipare ai proventi di attività richiesta a pagamento dai	
singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di	
servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra	
struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con le predette	
Aziende e/o strutture;	
- la D.G.R. della Regione Veneto n. 1314 del 16/08/2016 all'Allegato A,	
- la D.G.R. della Regione Veneto n. 1314 del 16/08/2016 all'Allegato A, paragrafo 3, ha approvato le linee guida in materia di attività a pagamento;	

intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19.05.2016 regola	
tale attività;	
- con nota del Pec del 16/06/2021 (reg. prot. IOV n. 11675/21) la società	
MEDIPIU S.r.l., allo scopo di integrare l'offerta di prestazioni che la struttura	
stessa eroga con i propri professionisti e con la propria organizzazione, ha	
comunicato l'interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con l'Istituto	
Oncologico Veneto - IRCCS, mediante la stipula di una convenzione, per poter	
usufruire occasionalmente di prestazioni nella branca specialistica di senologia;	
- MEDIPIU è una struttura privata, non accreditata con il Servizio Sanitario	
Nazionale, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di	
poliambulatorio, ambulatori chirurgici, di radiodiagnostica, giusta	
autorizzazione n. 17/2021 del 26.05.2021 rilasciata dalla Città di Treviso;	
- MEDIPIU non risulta controllata da strutture accreditate ex art. 2359 del	
Codice Civile, ovvero amministrata da persone fisiche che amministrino	
strutture accreditate o che siano soci in posizione di controllo delle stesse	
strutture accreditate;	
- tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN	
e non configura un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda che usufruisce	
delle prestazioni.	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1 - Oggetto	
La presente Convenzione regola l'attività erogata dallo IOV-IRCCS tramite i	
dipendenti medici, professionisti della UOC Chirurgia senologica 2, in regime	
2	
	Page 1

di esclusività, autorizzati a svolgere occasionalmente e compatibilmente con le	
esigenze di servizio, attività di consulenza libero-professionale nella branca	
specialistica di senologia, nell'ambito dell'attività aziendale a pagamento,	
presso MEDIPIU S.r.l. nella sede di Treviso, Via Le Canevare n. 30.	
Le attività oggetto della presente convenzione sono di seguito elencate:	
- Prima visita senologica chirurgica;	
- Visita chiururgica senologica di controllo;	
Art. 2 - Modalità di esecuzione	
L'attività di cui sopra verrà svolta dai medici specialisti dell'UOC Chirurgia	
senologica 2 dello IOV - IRCCS, la cui equipe è in possesso delle specifiche	
capacità richieste, al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente	
con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.	
L'attività è a carattere occasionale e non programmabile, e viene autorizzata	
nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale massimo di 22 accessi	
annui, così come disciplinato dalla D.G.R. della Regione Veneto n. 1314 del	
16/08/2016.	
Trattandosi di attività saltuaria e non programmabile e in ragione della	
occasionalità delle prestazioni è esclusa la possibilità per MEDIPIU di tenere	
liste di prenotazione.	
Con cadenza trimestrale MEDIPIU provvederà alla verifica del rispetto del	
numero massimo di accessi effettuati.	
Art. 3 - Prestazioni e condizioni economiche	
Per le prestazioni erogate dallo IOV – IRCCS, MEDIPIU S.r.l. si impegna a	
corrispondere le tariffe indicate in tabella (esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72):	
3	
, and the second se	

Descrizione prestazioni	Tariffa a carico di MEDIPIU S.r.l.
Visita specialistica - Prima visita	€ 130,00
Visita specialistica di controllo	€ 80,00
Art. 4 - Rendico	ontazione e accessi
MEDIPIU con cadenza mensile si in	npegna a comunicare allo IOV-IRCCS
esclusivamente mediante l'allegato "ri	epilogo accessi" l'elenco analitico delle
prestazioni erogate con l'orario di pre	esenza presso MEDIPIU (data, orario di
entrata e orario di uscita) del Dirigente	e Medico.
Detto documento, sottoscritto dal D	virigente Medico, che sotto la propria
responsabilità dichiara che le presta	zioni riportate corrispondono a quelle
effettuate, dovrà essere controfirmato	dal Legale Rappresentante di MEDIPIU
e dal Direttore Sanitario dello IOV-IRO	CCS.
Art. 5 - Fa	atturazione
Lo IOV - IRCCS sulla base del	"riepilogo accessi" di cui all'articolo
precedente, emette fattura per l'im	nporto corrispondente alle prestazioni
effettuate per le tariffe di cui al preced	ente art. 3.
MEDIPIU si impegna a liquidare allo I	OV-IRCCS gli importi fatturati entro 30
giorni dall'emissione della fattura.	
Lo IOV-IRCCS erogherà il compens	o al dirigente medico interessato nella
misura prevista dalle disposizioni norn	native e regolamentari vigenti.
Art. 6 - Veri	fica e controlli
Lo IOV-IRCCS esercita attività di	controllo sulla presente convenzione
attraverso:	
-controllo degli orari e degli accessi;	

-controlli contabili e quant'altro previsto in convenzione quale obbligo di	
MEDIPIU.	
Il mancato rispetto della convenzione comporta allo IOV-IRCCS l'automatico	
recesso dalla stessa, senza possibilità di rivalsa di MEDIPIU nei confronti dello	
IOV-IRCCS.	
Art. 7 - Aspetti assicurativi e di sicurezza	
MEDIPIU risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche	
per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della	
prestazione, fatta salva l'eventuale responsabilità professionale del singolo	
professionista.	
MEDIPIU, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di aver	
stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati verso terzi	
dal personale che a qualsiasi titolo operi presso MEDIPIU, con rinuncia da	
parte di MEDIPIU alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dello IOV -	
IRCCS, salvo il diritto di rivalsa nell'ipotesi di colpa grave o dolo nei confronti	
del Professionista, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo	
restando quanto previsto dall'eventuale polizza per responsabilità professionale	
stipulata dallo stesso professionista.	
Lo IOV - IRCCS resterà in ogni caso estraneo a qualsivoglia controversia tra	
MEDIPIU ed il paziente e comunque verrà tenuto da MADIPIU manlevato da	
qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.	
MEDIPIU provvede pertanto a sollevare l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS	
da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione.	
MEDIPIU dichiara inoltre di adottare tutte le misure idonee per la protezione	
5	

della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.	
Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.	
Art. 8 - Trattamento dei dati	
Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di	
cui al Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR", in materia di tutela delle	
persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera	
circolazione degli stessi" e al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.	
Il personale dello IOV - IRCCS che presterà attività di consulenza in materia	
di senologia, tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso	
MEDIPIU S.r.l., titolare del trattamento, la quale provvederà ad autorizzarlo al	
trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-	
quaterdecies del D.lgs. 196/2003.	
Resta inteso, che nessun dato personale trattato per le attività di consulenza sarà	
comunicato da MEDIPIU allo IOV – IRCCS.	
Restano in capo al Titolare del trattamento, MEDIPIU S.r.l., gli obblighi di	
informazione ed acquisizione del consenso nei confronti degli interessati,	
laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo	
da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati	
l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 a 21 del Regolamento	
Europeo 2016/679.	
Art. 9 - Riservatezza	
Gli specialisti dello IOV - IRCCS che svolgono per MEDIPIU le attività di	
consulenza oggetto della presente convenzione, hanno l'obbligo di mantenere	
6	

	riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a	
	conoscenza nello svolgimento delle suddette attività. Essi non potranno	
	divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potranno farne oggetto di	
	utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione	
	delle attività di consulenza oggetto della presente convenzione.	
	Art. 10 - Durata e recesso	
	La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione per anni	
	2 (due), salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate. È	
	vietato il rinnovo tacito.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di	
	recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di 30 giorni da	
	comunicarsi a mezzo PEC.	
	Art. 11 - Registrazione e imposta di bollo	
	Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26	
	ottobre 1972, con oneri a carico di MEDIPIU e verrà registrato solo in caso	
	d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Art. 12 - Foro competente	
	Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in	
	via esclusiva il Foro di Padova.	
	Art. 13 - Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente	
	convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia,	
	nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.	
	Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale	
	7	
4		

MEDIPIU S.r.l.	
Legale rappresentante Mirella Nardin	
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS	
Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini	
Si approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del	
Codice Civile, l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza", l'art. 10 "Durata e	
recesso" e l'art. 12 "Foro competente".	
MEDIPIU S.r.l.	
Legale rappresentante Mirella Nardin	
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS	
Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini	
8	